

N. 516/11 Sent.  
N. 1499/09 R.G.  
N. 3872 Cron.

Oggetto: altre ipotesi  
9.06.2011  
13.06.2011



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BERGAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, **Dr.ssa Giuseppina Finazzi** ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n.1499/09 R.G.,  
promossa con ricorso depositato in cancelleria  
in data 6.07.2009

Oggetto: riconoscimento del diritto al  
personale statale non assunto in ruolo di  
percepire gli scatti di anzianità riservati ai  
colleghi di ruolo

da

Vitalba Agate, Simonetta Angioli, Anna  
Avogadro, Denise Belometti, Mariagrazia  
Brembilla, Simonetta Carminati, Rosa Cartia,  
Filomena Castiello, Maria Luisa Catalano,  
Flaviana Cattaneo, Sara Cavalleri, Vincenza  
Ciancio, Daniele Cicero, Francesco Colosimo,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Giuseppina D'Agostino, Daniela Irene D'Alfonso,  
Grazia D'Amico, Isabella De Pascalis, Rosalba  
de Pinto, Caterina Di Dio, Maria Rosaria Di  
Lorenzo, Maria Roberta Fellingine, Sabrina  
Fenaroli, Andrea Franci, Francesca Gambarelli,  
Nicoletta Gherardi, Elena Giupponi, Adele La  
Rosa, Anna Rita Lanciano, Marianna Lanzillotta,  
Giampiero Licari, Lia Lo Brutto, Monica Lo Re,  
Orietta Locatelli, Ilaria Lombardi, Maria  
Rosaria Lunati, Massimo Mansi, Giuseppa Linda  
Manzo, Cesarina Mapelli, Antonia Marchetti,  
Antonina Palmina Maringoni, Nicola Marino,  
Cinzia Matta, Gisella Mazzola, Irene Mazzoleni,  
Maria Luigia Mazzoleni, Carlo Meleca, Maria  
Rosaria Napoli, Maria Cristina Noris, Nadia  
Occhipinti, Maria Rosa Offredi, Paola Orlando,  
Vitina Pace, Elena Pagani, Rita Pagani, Rita  
Lavinia Pagani, Gianfranco Pedrali, Lorena  
Pelizzoli, Rosanna Pennisi, Antonella Pisoni,  
Vitalba Maria Pulizzi, Vincenzo Quercia,  
Mirella Ranza, Emanuela Ricci, Paola Riolo,  
Emiliana Rodari, Maria Roncelli, Monia Russo,  
Palmira Virginia Scarpini, Monica Signorelli,  
Maria Nicoletta Simone, Noemi Sorosina, Agata  
Maria Scuderi, Silvana Taietti, Rita Tallarico,  
Fabiola Maria Luisa Ubiali, Anna Maria Viganò,  
Rosalba Virga e Valeria Maria Zuccali,  
rappresentati, domiciliati e difesi dagli



avv.ti Fabrizio Gamba e Luciano Della Vite, da Bergamo, alla via Longo, 8/c, come da procura in calce al ricorso;

**Ricorrenti**

contro

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Brescia, Via S. Caterina n. 6, ha domicilio legale;

**Resistente**

Causa chiusa a sentenza il **9.06.2011**


#### **C O N C L U S I O N I**

**Ricorrenti:**

Come da ricorso depositato in data 6.07.2009

**Resistente:**

Come da memoria depositata in data 04.02.2010



L'eccezione è senz'altro fondata, non avendo i ricorrenti prodotto, diversi ed anteriori, atti interruttivi.


Il Ministero dell'Istruzione va dunque condannato a corrispondere ai ricorrenti, come sopra individuati, le differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità, cumulando tra di loro i diversi periodi lavorati e con decorrenza dal 23 ottobre 2003.

Le somme spettanti ai ricorrenti vanno maggiorate unicamente degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, operando nel settore del pubblico impiego l'art.22, comma 36, della l.724/94.

Motivi di equità tenuto conto della parziale e reciproca soccombenza delle parti, nonché della novità della questione trattata (in ordine alla quale sussistono pure orientamenti di merito difformi da quello qui adottato), inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, così provvede:  
dichiara la nullità del ricorso con riferimento alle domande proposte dai ricorrenti non docenti (personale amministrativo ATA), nonché alle



domande proposte dai ricorrenti docenti e immessi  
in ruolo;

accerta il diritto dei restanti ricorrenti docenti  
e che hanno prestato supplenze annuali, al  
trattamento economico spettante al personale di  
ruolo in funzione degli scatti di anzianità  
maturati, nei limiti della prescrizione  
quinquennale;

rigetta per il resto il ricorso;

dichiara interamente compensate tra le parti le  
spese.

Bergamo, 9-6-2011

Il giudice - g.l.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Dott.ssa Giuseppina FINAZZI)

IL CANCELLIERE

-A. Walter Domenighini-

Depositato in cancelleria

oggi, 13 GIU. 2011

IL CANCELLIERE

-A. Walter Domenighini-